Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 febbraio 2012

Il Procuratore Federale, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

A. il sig. **TOMMASO GHIRARDI**, all'epoca dei fatti, presidente del Parma F.C. S.p.A.:

- per aver sottoscritto l'accordo con la Sportconsult Ltd ed essersi, con esso, avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori provenienti dall'estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo, in violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all'art. 1, comma 1, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi,
- per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Marco Trabucchi ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo della stipulazione del contratto con la società Sportconsult Ltd anziché con l'agente personalmente, per la trattativa volta al tesseramento per la sua società di appartenenza dei calciatori Kutuzau e Leon, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per aver sottoscritto ed inviato alla Commissione Operazioni Estere della F.I.G.C. la dichiarazione con la quale viene affermato che la società dallo stesso rappresentata non si era avvalsa di intermediari per l'acquisizione temporanea del calciatore sig. Nemanja Covic, quando invece tale acquisizione era avvenuta tramite la segnalazione della Sport Consulting Ltd, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
- per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore Pablo Ezequiel Fontanello, dell'opera della società Jaketown Ltd, soggetto non rappresentato da persona in possesso di licenza per lo svolgimento di attività di agente, ed aver stipulato a tal fine con detta società un contratto, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 5, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore Valeri Bojinov, dell'opera della società Kelsall Ltd, soggetto non autorizzato, ed aver stipulato a tal fine con detta società un contratto, in violazione degli artt. 1, comma 1, 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 3, commi 1 e 3 e 5, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

- per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Valeri Emilov Bojinov, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l'agente di fatto del calciatore, nonché per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

B. il sig. **Marco TRABUCCHI**, all'epoca dei fatti, agente di calciatori con licenza della confederazione svizzera:
   - per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente al Parma F.C. S.p.A., nelle trattative rivolte alla cessione dei calciatori sigg.ri Kutuzov e Leon a società russe o ucraine, senza ottenere da tale società e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C e pattuendo un compenso, in favore di società e non personalmente, a mezzo del contratto tra la società appena citata e la Sportconsult Ltd, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, commi 1 e 11, e 12, commi 1 e 7, del regolamento Agenti di calciatori previgente
   - per avere stipulato, a mezzo della società Sportconsult Ltd, il contratto con il Parma F.C. S.p.A., in persona del suo Presidente sig. Tommaso Ghirardi, così concorrendo nella violazione posta in essere dal dirigente del Parma F.C. S.p.A. appena citato, che si è avvalso dell'opera di un soggetto non autorizzato nell'attività di ricerca e di segnalazione di calciatori ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (cosiddetto scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di direttore sportivo ed anzi in modo incompatibile con il ruolo di agente di calciatori del sig. Trabucchi, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, commi 1 e 3, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente anche in relazione all'art. 1, comma 1, del regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca del fatto (C.U. n. 61/A del 13.6.1991),

C. il sig. **FERNANDO DIEGO COSENTINO**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:
   - per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Pablo Ezequiel Fontanello, in occasione della stipulazione del contratto con la società Parma F.C. S.p.A., senza ottenere dal calciatore, e senza depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C., alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, commi 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

D. il sig. **PABLO EZEQUIEL FONTANELLO**, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Parma F.C. S.p.A.:
   - per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A., dell'opera dell'agente di calciatori sig. Fernando Diego COSENTINO, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

E. il sig. **GIAMPIERO POCETTA**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver concorso nella violazione posta in essere dai Dirigenti del Parma, che si sono avvalsi dell'opera della società Kelsall Ltd, soggetto non autorizzato per lo svolgimento di attività di agente, volta alla conclusione del contratto e del relativo tesseramento del sig. Valeri Bojinov, in violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, commi 1 e 3 e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente

F. il sig. **GENNARO PALOMBA**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Valeri Emilov Bojinov, in occasione della stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A., senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto del sig. Valeri Emilov Bojinov nell'ambito della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Valeri Bojinov, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per avere, con riferimento ai contratti stipulati tra il sig. Valeri Emilov Bojinov e la ACF Fiorentina S.p.A., omesso di far sottoscrivere al calciatore apposita dichiarazione nei contratti stessi in merito all'avvenuta informazione circa l'esistenza di ragioni di conflitto di interessi derivante dalla presenza in seno alla società ACF Fiorentina S.p.A. del padre dell'agente di calciatori suo socio nella Corvino Palomba Associati s.r.l., sig. Romualdo Corvino, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 12 del regolamento Agenti di calciatori vigente fino all'1.2.2007 (anche in relazione ai punti III e VI del Codice di Condotta professionale)
- per aver svolto attività di assistenza al sig. Valeri Emilov Bojinov in occasione del contratto tra lo stesso calciatore e la società F.C. Juventus S.p.A., così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Romualdo Corvino, quale Agente titolare di mandato rilasciato dalle appena citate società, entrambi soci e amministratori della Corvino Palomba Associati s.r.l., nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i suoi compensi quale agente del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 3, 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, anche in relazione all'art. 15, comma 1, dello stesso regolamento,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Sebastian Andres Bueno nell'ambito della stipula del contratto con il Benevento Calcio S.p.A.,

nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Benevento Calcio S.p.A. ed il calciatore Sebastian Andres Bueno, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Antonio Zito nell'ambito della stipula dei contratti tra tale calciatore e la A.C. Siena S.p.A. e il F.C. Crotone s.r.l., nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalle società appena citate, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalle società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti tra il sig. Antonio Zito e la A.C. Siena S.p.A. e il F.C. Crotone s.r.l., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalle società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Giuseppe Caccavallo nell'ambito della stipula del contratto tra tale calciatore e il Pescina Vallegiovenco s.r.l., nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società appena citata, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società stessa, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati dal sig. Giuseppe Caccavallo con il Taranto Sport s.r.l., con il Celano F.C. Olimpia S.p.A., con il Cosenza Calcio 1914 s.r.l., con il Pescina Vallegiovenco s.r.l. e con la U.S. Lecce S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonchè dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

G. il sig. **VALERI EMILOV BOJINOV**, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la società Parma F.C. S.p.A.:

- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A., dell'opera dell'agente di calciatori sig. Gennaro Palomba senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte della società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

- per aver conferito mandato, in occasione della stipulazione del contratto con la società F.C. Juventus S.p.A., al sig. Gennaro Palomba, così determinando una situazione di conflitto di interessi con l'agente cui aveva conferito mandato la società appena citata, sig. Romualdo Corvino, che con il primo agente citato era all'epoca dei fatti socio della Corvino Palomba Associati s.r.l., così inoltre consentendo che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalla società stessa, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, anche in relazione all'art. 15, comma 1, dello stesso regolamento,

H. il sig. **JEAN CLAUDE BLANC**, all'epoca dei fatti, amministratore delegato della F.C. Juventus S.p.A.:
- per aver conferito mandato all'Agente sig. Romualdo Corvino per la conclusione del contratto tra la F.C. Juventus S.p.A. ed il sig. Valeri Emilov Bojinov, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l'Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Gennaro Palomba, in quanto entrambi gli agenti all'epoca dei fatti erano soci della Corvino Palomba Associati s.r.l., nonché per aver retribuito l'agente del calciatore attraverso il conferimento di mandato al socio di quest'ultimo, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, anche in relazione all'art. 15, comma 1, dello stesso regolamento,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Romualdo Corvino, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra F.C. Juventus S.p.A. ed il calciatore sig. Valeri Emilov Bojinov, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 16, comma 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

I. il sig. **ROMUALDO CORVINO**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza alla società F.C. Juventus S.p.A. in occasione della stipulazione del contratto con il sig. Valeri Emilov Bojinov, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Gennaro Palomba, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci e amministratori della Corvino Palomba Associati s.r.l., nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che la citata società pagasse i compensi dell'agente del calciatore, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Valeri Emilov Bojinov e la F.C. Juventus S.p.A., in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino all'1.2.2007, nonchè dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

J. il sig**. ORESTE VIGORITO**, all'epoca dei fatti, presidente del Benevento Calcio S.p.A.:
- per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Sebastian Andres Bueno, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l'agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest'ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla

società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

K. il sig. **ANDRES SEBASTIAN BUENO**, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la società Benevento Calcio S.p.A.:

- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con il Benevento Calcio S.p.A., dell'opera dell'agente di calciatori sig. Gennaro Palomba così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalla società stessa, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

L. il sig. **ROBERTO ZANZI**, all'epoca dei fatti, direttore generale della A.C. Siena S.p.A.:

- per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Antonio Zito, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l'agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest'ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

M. il sig. **GIUSEPPE URSINO**, all'epoca dei fatti, direttore sportivo del F.C. Crotone s.r.l.:

- per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Antonio Zito, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l'agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest'ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

N. il sig. **ANTONIO ZITO**, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato in successione per le società A.C. Siena S.p.A. ed F.C. Crotone s.r.l.:

- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con la A.C. Siena S.p.A. e con il F.C. Crotone s.r.l., dell'opera dell'agente di calciatori sig. Gennaro Palomba così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte delle società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalle società stesse, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

O. il sig. **SABATINO STORNELLI**, all'epoca dei fatti, presidente del Pescina Vallegiovenco s.r.l.:

- per aver conferito al sig. Gennaro Palomba mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Giuseppe Caccavallo, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Palomba era l'agente del calciatore titolare di mandato rilasciato da quest'ultimo, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Gennaro Palomba fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente sig. Gennaro Palomba fosse chiaramente indicato nello stesso contratto, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

P. il sig. **GIUSEPPE CACCAVALLO**, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato in successione per le società Taranto Sport s.r.l., Celano F.C. Olimpia S.p.A., Cosenza Calcio 1914 s.r.l., Pescina Vallegiovenco s.r.l. ed U.S. Lecce S.p.A.:

- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con il Pescina Vallegiovenco s.r.l. dell'opera dell'agente di calciatori sig. Gennaro Palomba così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l'agente Palomba formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all'agente fossero pagati dalle società stesse, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori previgente,
- per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Gennaro Palomba, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati con il Taranto Sport s.r.l., con il Celano F.C. Olimpia S.p.A., con il Cosenza Calcio 1914 s.r.l., con il Pescina Vallegiovenco s.r.l. e con la U.S. Lecce S.p.A., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 13, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori previgente, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

Q. il sig. **PIETRO LEONARDI**, all'epoca dei fatti, amministratore delegato del Parma F.C. S.p.A.:

- per essersi avvalso dell'attività di agente del sig. Tullio Tinti per le trattative volte alla cessione del calciatore Mariga Mc Donald al Manchester City F.C. conferendo allo stesso mandato a mezzo di nota senza l'utilizzo di modulo predisposto dalla F.I.G.C. e senza deposito presso la Commissione Agenti, in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

R. il sig. **TULLIO TINTI**, agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:

- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Parma F.C. S.p.A. per le trattative svolte per la cessione del calciatore Mariga Mc Donald assumendo l'incarico attraverso la nota della società e, pertanto, senza ottenere dalla società e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente,

S. la società **PARMA F.C. S.p.A.,**

- ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai propri dirigenti con potere

di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sigg.ri Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sigg.ri Pablo Ezequiel Fontanello e Valeri Emilov Bojinov,

T. la società **F.C. JUVENTUS S.p.A.,**

- ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Jean Claude Blanc, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Valeri Emilov Bojinov,

U. la società **BENEVENTO CALCIO S.p.A.,**

- ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Oreste Vigorito, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Sebastian Andres Bueno,

V. la società **A.C. SIENA S.p.A.,**

- ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Roberto Zanzi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Antonio Zito,

W. la società **F.C. CROTONE s.r.l.,**

- ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Giuseppe Ursino, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Antonio Zito,

X. la società **PESCINA VALLEGIOVENCO s.r.l.,**

- ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Sabatino Stornelli, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società, all'epoca dei fatti, sig. Giuseppe Caccavallo.